



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Misure per lo sviluppo economico, produttivo e occupazionale dei territori di confine della regione Piemonte

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato all'introduzione di misure per lo sviluppo economico, produttivo e occupazionale dei territori di confine della regione Piemonte, che sulla base dei più recenti dati risulta sempre più indirizzato verso un consistente impoverimento rispetto alle altre aree della regione e del Paese.

Il riconoscimento di parte di tali aree come «zone franche», con tutto ciò che questo comporta di positivo, ci sembra costituire quasi un atto dovuto dallo Stato a favore di un territorio destinato per varie ragioni a sopportare oneri gravosi. L'obiettivo ultimo è quello di evitare il progressivo impoverimento del tessuto economico e sociale delle aree di confine della regione, rilanciandone l'economia e consentendo ai cittadini che vi abitano di continuare e viverci e alle imprese di continuare a operarvi.

Si tenga presente che in Italia sono già operativi altri territori extradoganali, zone franche e depositi franchi. Per le caratteristiche che contraddistinguono tali territori - ovvero posizione di confine e città marittime di rilevante importanza per il traffico con l'estero - i medesimi sono riconosciuti quali territori extradoganali nel pieno rispetto della normativa europea. In taluni casi ai medesimi territori è riconosciuto un regime fiscale agevolato per prodotti e consumi, proprio per la posizione di confine con uno o più Paesi esteri e per le situazioni di svantaggio in cui si trovano rispetto ad altre aree del Paese.

Nel merito, il disegno di legge prevede che i territori di confine della regione Piemonte siano assimilati ai territori extradoganali e costituiti in zona franca a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello

di entrata in vigore della legge, per un periodo di quindici anni. Alla delimitazione delle predette aree territoriali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Piemonte.

Alle microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI) operanti esclusivamente nelle predette aree territoriali delimitate si riconosce l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e sulle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento del reddito complessivo relativamente ai primi cinque anni di operatività, del 15 per cento nei successivi cinque anni e del 20 per cento negli ulteriori successivi cinque anni. Alle PMI, inoltre, è consentito: di corrispondere sui prodotti fabbricati o trasformati nella zona franca e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime impiegate nella loro fabbricazione; di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime affinché siano ivi lavorate o trasformate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale; di essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongano a una vigilanza permanente. Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti in tali aree territoriali delimitate reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi.

L'efficacia delle predette agevolazioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di

Stato, di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e i ventiquattro mesi successivi, le PMI che si insediano o che siano già operanti nelle predette aree possono accedere a forme di finanziamento agevolato per la realizzazione di programmi di investimento finalizzati allo sviluppo aziendale, il consolidamento della propria esposizione bancaria, ovvero il ripristino della liquidità aziendale per il proseguimento e il rilancio dell'attività e la tutela

dei livelli occupazionali. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, al netto di IVA.

Infine, viene previsto che gli oneri per l'istituzione e per la gestione della zona franca siano posti a carico del bilancio dello Stato e, con apposito accordo tra Governo e regione Piemonte, sono definite le modalità per la compensazione annuale delle eventuali minori entrate di competenza regionale o degli enti locali della regione Piemonte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, i territori di confine della regione Piemonte sono assimilati ai territori extradoganali e costituiti in zona franca a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di quindici anni.

2. Alla delimitazione delle aree territoriali di cui al comma 1 si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Piemonte.

Art. 2.

(Agevolazioni fiscali)

1. Alle microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI) operanti esclusivamente nelle aree territoriali delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e sulle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento del reddito complessivo relativamente ai primi cinque anni di operatività, pari al 15 per cento nei successivi cinque anni e pari al 20 per cento negli ulteriori successivi cinque anni. Tali agevolazioni sono riconosciute ai beneficiari entro il termine massimo di quindici anni dalla data di costituzione delle zone di cui all'articolo 1.

2. Alle PMI già operanti o che si insediano nelle aree territoriali delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, è consentito di:

a) corrispondere sui prodotti fabbricati o trasformati nella zona franca e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

b) introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime affinché siano ivi lavorate o trasformate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale;

c) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongano a una vigilanza permanente.

3. Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nelle aree territoriali delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi.

4. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere disciplinate eventuali agevolazioni fiscali in favore delle imprese del territorio regionale in relazione alla distanza dalle aree territoriali delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

5. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro, tramite accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le imprese ubicate nella zona franca, possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

6. Le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali di cui

ai commi 1, 2 e 3, nonché di apertura delle nuove attività produttive nelle aree territoriali delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la regione Piemonte.

7. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 3.

(Ulteriori disposizioni per il funzionamento della zona franca)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito in quali località ricadenti nelle aree territoriali delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedono i limiti di quantità determinati in rapporto ai bisogni delle popolazioni, sono definiti i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci e le vie di accesso per le merci stesse e sono delimitate le zone esterne di vigilanza che, ai sensi della legge doganale, devono essere istituite lungo le nuove linee doganali.

2. Nelle aree territoriali delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, possono essere applicate le disposizioni vigenti in materia doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonché le altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate in materia doganale, che non contrastano con le disposizioni della presente legge.

3. All'interno delle aree territoriali delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, non

possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con le medesime disposizioni.

Art. 4.

(Agevolazioni per l'accesso al credito)

1. Per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e i ventiquattro mesi successivi, le PMI che si insediano o che siano già operanti nelle aree territoriali delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, possono accedere a forme di finanziamento agevolato per la realizzazione di programmi di investimento finalizzati allo sviluppo aziendale, il consolidamento della propria esposizione bancaria, ovvero il ripristino della liquidità aziendale per il proseguimento e il rilancio dell'attività e la tutela dei livelli occupazionali.

2. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Le spese ammissibili sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le PMI interessate a ottenere i finanziamenti agevolati ai sensi del presente articolo presentano istanza di accesso al soggetto gestore incaricato, Invitalia nel caso delle microimprese e Cassa depositi e prestiti Spa nel caso delle piccole e medie imprese, che provvede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il finanziamento è assistito dalla garanzia pubblica diretta concessa a valere sulle disponibilità del fondo di garanzia a

favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La delibera di concessione del finanziamento è subordinata alla verifica preliminare presso il fondo di garanzia della sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla garanzia del medesimo fondo sulla base della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea. L'erogazione della somma finanziata avviene presso l'istituto bancario indicato dall'impresa in una quota non inferiore al 50 per cento all'atto della prima erogazione. Le restanti erogazioni vengono effettuate a stato avanzamento lavori.

4. In caso di mancata destinazione delle somme alle finalità indicate dal comma 1 i soggetti gestori di cui al comma 3 provvedono alla revoca del finanziamento e al recupero totale o parziale delle somme già erogate. In caso di revoca parziale per mancata destinazione parziale delle somme, la risoluzione del contratto può essere limitata alla parte di finanziamento non destinata agli scopi di legge, ai fini dell'eventuale operatività su di essa della garanzia. I criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia di cui al comma 3, nonché per il rimborso del finanziamento da parte dell'impresa beneficiaria sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli istituti bancari stipulano un'apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede a

dare la più ampia diffusione informativa alla nuova forma di finanziamento agevolato anche sul proprio sito *internet* istituzionale. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'andamento della fase sperimentale e la valutazione degli effetti del ricorso alle forme di finanziamento agevolato, ai sensi del presente articolo, sullo sviluppo economico e occupazionale delle aree comprese nella zona di cui all'articolo 1; per l'espletamento di tali compiti il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di un soggetto terzo individuato d'intesa con la regione Piemonte.

Art. 5.

(Oneri di istituzione e di gestione della zona franca e compartecipazione della regione Piemonte alle maggiori entrate)

1. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della zona franca delimitata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono posti a carico del bilancio dello Stato.

2. Con apposito accordo tra Governo e regione Piemonte, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la compensazione annuale delle eventuali minori entrate di competenza regionale o degli enti locali della regione Piemonte, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, nonché le modalità di compartecipazione della regione Piemonte e degli enti locali alle eventuali maggiori entrate per il bilancio dello Stato che derivano dall'istituzione della zona di cui all'articolo 1.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corri-

spondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

€ 1,00